

## REGIONE SICILIANA

## DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** il D.A. n. 925 del 18.4.1986, pubblicato nella G.U.R.S. n. 32 del 14.6.1986, con il quale è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi della L.n. .1497/1939 (oggi D.Lgs. n.42/2004) la zona del lago del Biviere ricadente nel territorio comunale di Gela.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTO** il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004 e sue modifiche ed integrazioni.

**VISTO** il Piano Territoriale Paesistico della provincia di Caltanissetta approvato con D.A. n.1858 del 2.2.2015, pubblicato nel S.O. (parte I) alla G.U.R.S. n. 31 del 31.7.2015.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Caltanissetta contenute nella nota n. 944 del 16.2.2018.

**VISTA** la nota qui pervenuta il 22 giugno 2018, con la quale il ricorrente ha inteso fornire ulteriori chiarimenti sulla vicenda.

**CONSIDERATO**, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n. 101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:



## REGIONE SICILIANA

il ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato, perché le realizzande opere non si configurerebbero come una nuova serra, bensì nella sostituzione di un vecchio impianto "con paletti in c.a. ed orditura in profilato metallico", che risultava esistente come dimostrato da aerofotogrammetrie di voli aerei effettuati dal 2006 al 2012.

PRESO ATTO che la Soprintendenza di Caltanissetta con il parere n.7130 del 19.10.2017 ha respinto il progetto di realizzazione di una serra, perchè ritenuta un nuovo impianto e come tale non consentita dalle norme di attuazione del citato P.T.P. della provincia di Caltanissetta, in particolare dall'art.20 del Piano, all'interno del Paesaggio Locale "Area del Biviere di Gela" al n.18c.

Al riguardo si rileva che, come affermato dal ricorrente in seno al ricorso, il vecchio impianto era stato dismesso ed al suo posto è stato impiantato un carciofeto, al cui posto oggi viene chiesto di potere realizzare la serra.

A questo punto, questa Amministrazione, con la nota n. 20861 del 10.5.2018, ha chiesto al ricorrente di produrre copia di precedenti autorizzazioni rilasciate da quella Soprintendenza e relative alle presunte vecchie serre risalenti al 1996 (come dichiarato dal ricorrente), ma il ricorrente nulla ha prodotto, sostenendo che a quel tempo non occorreva alcuna autorizzazione.

E' da ricordare, però, che il vincolo paesaggistico era operante in quella zona ormai da più di dieci anni.

La Soprintendenza di Caltanissetta, in sede di controdeduzioni, ha dichiarato che "dalla osservazione dei fotogrammi dei voli arerei 2006,2008 e 2012...risulta del tutto evidente che le particelle in oggetto erano coltivate con l'ausilio di strutture coperte non assimilabili alle serre".

In conclusione, preso atto delle precisazioni fornite dalla Soprintendenza e soprattutto dalla circostanza che il vigente P.T.P. della provincia di Caltanissetta (art. 20, punto n. 18 c – Paesaggio Locale "Area del Biviere di Gela"), non consente la realizzazione di nuove serre, il ricorso di che trattasi deve ritenersi non accoglibile.

**RITENUTO** per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dal signor Cocchiaro Antonino avverso il provvedimento n.7130 del 19.10.2017 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta.

## **DECRETA**

- **Art. 2)** In conseguenza del superiore rigetto, è integralmente confermato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta n. 7130 del 19.10.2017.
- **Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
- **Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.
- Art.5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 3 agosto 2018

IL DIRIGENTE GENERALE Sergio Alessandro f.to